m amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.00670



CITTA' DI MANFREDONIA SETTORE 5° - LL.PP. E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Servizio 5.2 – Servizi di Tutela del Territorio, dell'Ambiente e autorizzazioni delegate

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS Via Cristoforo Colombo n° 44 00147 ROMA

PEC: VA@pec.mite.gov.it

OGGETTO:

Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico della potenza complessiva di

39,82 MW e relative opere di connessione.

Trasmissione parere/contributo.

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROC. AMM/VO: ID: 9308

PROPONENTE: Società SORGENIA RENEWABLES srl

AUTORITA' COMPETENTE: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D. Leg.vo

n° 152/2006 e ss.mm.ii.

In riferimento la nota di Codesto Ministero di prot. n° 33272 del 07.03.2023, acquisita al prot. com.le n° 11375 del 09.03.2023, inerente la procedura V.I.A. del progetto in oggetto, questo Comune esaminati gli elaborati progettuale disponibili sul sito web di codesto Ministero, rappresenta quanto segue.

Valutato l'intero progetto comprensivo delle aree destinate all'impianto agrivoltaico, questo ufficio, anche con il supporto tecnico della Commissione per il Paesaggio, ritiene che:

gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi, poiché:

- 1. alla componente ambientale "Suolo e sottosuolo" non risulta possibile escludere che la realizzazione dell'intervento in esame possa determinare impatti negativi poiché la mancanza di indagini dirette e/o prove di laboratorio non consente una caratterizzazione geotecnica specie del terreno interessato direttamente dalla posa delle fondazioni nonché la categoria di sottosuolo così come previsto dalla NCT2018;
- 2. Manca una caratterizzazione granulometrica e chimica dei terreni per valutare il loro eventuale riuso;
- 3. alla componente "Acqua" non risulta possibile escludere che la realizzazione dell'intervento in esame possa determinare impatti negativi poiché:



SETTORE 5° - LL.PP. E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Servizio 5.2 – Servizi di Tutela del Territorio, dell'Ambiente e autorizzazioni delegate

a. la mancanza di studi idrogeologici di dettaglio non permettono di definire la profondità della falda e la permeabilità dei terreni e quindi l'attitudine o meno del terreno stesso al passaggio di eventuali inquinanti, specie in fase di cantiere;

b. il progetto risulta anche privo di ogni previsione di mitigazione del rischio di inquinamento della falda; Seppure l'intervento proposto non rientra nell'ambito delle perimetrazioni del Sistema delle Tutele relativo ai Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti del PPTR, si ritiene che la sua grande estensione (oltre 50 ha) sia tale da determinare un "peso" paesaggistico eccessivo, che contrasta sia con l'obiettivo strategico n° 10 del PPTR (favorire concentrazione di impianti di questo tipo in aree produttive pianificate per ridurre gli impatti sul paesaggio e prevenire la proliferazione di ulteriori impianti sul territorio) sia con l'obiettivo specifico di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

C - CONCLUSIONI

Richiamati gli aspetti valutativi sopra esposti e considerato che i criteri di valutazione di analisi degli impatti ambientali adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art. 3ter del D. Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicate l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

Pertanto, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi determina criticità per cui si esprime **giudizio di compatibilità negativo** e/o la incompatibilità ambientale del progetto in oggetto.

Attesa la natura non vincolante del parere reso dal questo Comune nell'ambito della procedura di VIA di competenza provinciale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, si ritiene di precisare che in caso di esito favorevole del procedimento di VIA di che trattasi, debbano essere definite in favore del Comune di Manfredonia apposite opere di compensazione ambientale, come peraltro previste dall'Allegato 2, co. 2, lett. g) del DM del 10 settembre 2010, al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui. A titolo di esempio si citano: la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e rivegetazione di siti devastati; il ripristino ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), realizzazione di aree a verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume ecc..

Sono fatti salvi i diritti dei terzi e l'acquisizione da parte del "proponente" le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ove richiesti dalla normativa vigente e rilasciati dagli enti preposti alla salvaguardia del vincolo ricadente nelle aree oggetto di intervento. Distinti saluti.

Il Capo Servizio (dott. Ing. Biagio di IASIO) Il Dirigente del 5°Settore (dott. Ing. Giuseppe DI TULLO)

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Leg.vo n° 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale".